



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Mariarosa Pipponzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa N. 2193/2014 R.G. promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e  
GHITTI CARLA (GHTCRL83E64B157W) Indirizzo Telematico; ZUCCA  
ALESSANDRO (ZCCLSN78E21E526G) Indirizzo Telematico; , con elezione di  
domicilio in Indirizzo Telematico, presso e nello studio dell'avv. GUARISO ALBERTO

**Ricorrente**

**contro**

**I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** in persona  
del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv R. Maio con domicilio  
presso l'Avvocatura INPS di Brescia

**Convenuto**

Oggetto: Assegno - pensione



## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare si precisa che, in ossequio alle recenti modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, **comma 9-octies**, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica* ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie .

Oggetto della presente vertenza è l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'INPS ad ottenere la restituzione da parte della ricorrente della somma complessiva di euro 9.603,98, quale assegno sociale erogato dal 1 agosto 2010 al 2013.

L'assegno sociale, come noto, è stato introdotto dalla legge 335 del 1995 art. 3 comma 6. Tale beneficio, inizialmente riservato ai soli cittadini italiani, residenti in Italia, è stato esteso dall'art. 39 della legge 40/98 agli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Successivamente con il D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133 del 2008 è stato previsto che a decorrere dal 1 gennaio del 2009 l'assegno sociale sia corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (art. 20).



Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 335/95 l'assegno sociale è erogato dall'Inps *“con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione reddituale rilasciata dal richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”*.

Nel caso concreto è accaduto che , pur non essendo stata contestata da parte dell'Inps la presenza legale della ricorrente in Italia in forza del permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente per soggiornanti di lungo periodo, l'Istituto ha chiesto la restituzione della somma erogata a titolo di assegno sociale in quanto si sarebbe assentata dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello tollerabile che, secondo l'INPS, andrebbe parametrata alla assenza di un mese ( ved. messaggio INPS del 4 giugno 2008 e circolare INPS del 2 dicembre 2008) .

E' pacifico fra le parti ( oltre che documentalmente provato ) che la ricorrente ha sempre mantenuto la sua residenza nel Comune di Cingole, dove coabita con il figlio ed i nipoti, anche durante la sua permanenza all'estero determinata dalla lunga malattia ( a cui è conseguito il decesso) del marito.

Ai sensi dell'art. 43 cc la residenza è il luogo in cui una persona ha abituale dimora e pertanto l'INPS non ha alcun potere di escludere, in presenza di tale situazione debitamente certificata dalla Anagrafe del Comune, la sussistenza di tale requisito per il fatto che una persona si allontani dal territorio nazionale per oltre un mese. Diversamente opinando si finirebbe per attribuire all'INPS la possibilità di inserire, a sua assoluta discrezione, un requisito ulteriore non previsto dalla legislazione vigente. Fra l'altro la stessa difesa dell'INPS ha sottolineato che in data 31 ottobre 2012 era stata inoltrata alla residenza della ricorrente richiesta di convocazione a cui la stessa si è presentata ed ha consegnato il passaporto, con ciò evidenziando che la sua residenza in Cingole non era certo un mero dato formale.

Va poi rilevato che la ricorrente nel momento in cui, in conseguenza del decesso del marito, ha deciso di rientrare in Marocco ha immediatamente comunicato all'INPS ( in data 26 agosto 2013) che dal 31 agosto 2013 si sarebbe allontanata definitivamente dal



territorio nazionale, così consentendo all'INPS di provvedere tempestivamente alla sospensione dell'assegno e quindi alla successiva revoca.

Alla luce di quanto esposto, dunque, avendo la ricorrente dimostrato la persistente residenza nel periodo in esame sul territorio nazionale ed i gravi motivi che l'avevano costretta a frequenti assenze ( la patologia del marito non è stata oggetto di contestazione da parte dell'INPS), può essere escluso il diritto dell'INPS ad ottenere la restituzione della somma versata a titolo di assegno sociale.

Rilevato che la disposizione dell'art. 1, co. 1, l. 162/2014 *“si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione”* e che quest'ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè l'11 novembre 2014 (essendo stata pubblicata sulla G.U. del 10 novembre 2014), non v'è dubbio che il testo del nuovo art. 92 c.p.c. riguarda solo i giudizi introdotti dall'11 dicembre 2014.

Pertanto, applicata la norma nella precedente formulazione, si possono compensare integralmente le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda come sopra ricostruita

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

In accoglimento del ricorso dichiara non dovuto il versamento a favore dell'INPS della somma di euro 9.603,98;

compensa le spese di lite

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.



Così deciso in Brescia il 14/06/2016

il Giudice del lavoro  
Dott. Mariarosa Pipponzi

